



*Ministero della Giustizia*  
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 013866/1.1

Roma, li 13 APR. 2001

CIRCOLARE N.

3545  
5995



0021075-2001

PU-GDAP-001-13/04/2001-0021075-2001

Ai Sigg. Direttori degli Uffici  
Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio  
Centrale per la Giustizia Minorile

Al Sig. Direttore dell'Istituto  
Superiore per gli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori dei Centri di  
Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione ed Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria


Al Sig. Direttore del Centro  
Amministrativo «G. ALTAVISTA»

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini  
Vestiaro

LORO SEDI

OGGETTO: Personale citato a testimoniare in procedimenti civili e penali. -





- 2 -

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si comunica che l'assenza del dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di testimone in procedimenti civili e penali è considerata servizio a tutti gli effetti.

Quanto sopra poiché la chiamata a deporre da parte di un'autorità giudiziaria è evento caratterizzato da un'insita "forza coattiva", che non lascia all'interessato alcuna possibilità di evitare l'ottemperanza alla chiamata stessa.

Pertanto, al dipendente va concesso, secondo le regole generali, il tempo necessario per il viaggio e lo svolgimento dell'incombente e, nel caso questi dovesse protrarsi oltre l'orario di servizio, potrà essergli corrisposto il pagamento del lavoro straordinario o gli sarà concesso il recupero orario del servizio prestato in eccedenza.

Ovviamente è necessario che la chiamata si riferisca al tempo in cui il dipendente sia in servizio, esclusi i casi in cui la chiamata cada in momento diverso dell'orario di servizio del dipendente (es. durante il congedo ordinario già programmato, il riposo settimanale, ovvero nella giornata di riposo compensativo per coloro che svolgono l'orario di lavoro articolato in cinque giorni etc.).

Qualora la testimonianza vada resa in luogo diverso dalla sede di servizio, va concesso al dipendente il tempo necessario e sufficiente per il viaggio e lo svolgimento dell'incombente: in tal caso al dipendente compete, altresì, il trattamento economico di missione.

Nei casi in esame il personale del Corpo di polizia penitenziaria non è obbligato ad indossare l'uniforme.

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al caso in cui il dipendente si rechi presso un ufficio giudiziario perché indagato o imputato, in quanto in tale evenienza la partecipazione è nell'esclusivo interesse dell'interessato ed inoltre manca il requisito fondamentale della "forza coattiva", tipica della chiamata del testimone. -

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

